

**COMUNE DI MORGONGIORI – PROVINCIA DI ORISTANO**

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n. 6 del 28.04.2016

**Oggetto: Approvazione aliquote IMU 2016**

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole  
Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile  
f.to rag. Francesco Turnu

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole  
Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile  
f.to rag. Francesco Turnu

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
f.to Renzo Ibba

Il Segretario  
f.to dott. Cossu Francesco

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio online [www.comune.morgongiori.or.it](http://www.comune.morgongiori.or.it)  
per quindici giorni, al n. 2218, dal 09.05.2016

L'impiegato/a incaricato/a  
f.to Posulo Enedina Rosaria

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.  
Morgongiori, 09.05.2016

L'impiegato/a incaricato/a  
Posulo Enedina Rosaria

**COMUNE DI MORGONGIORI**  
PROVINCIA DI ORISTANO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 6</b>	<b>Approvazione aliquote IMU 2016</b>
<b>Del 28.04.2016</b>	

**Il ventotto aprile duemilasedici, con inizio alle ore 18.00 nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano:**

	<b>presenti</b>	<b>assenti</b>
<b>Ibba Renzo</b>	<b>X</b>	
<b>Ardu Adriano</b>		<b>X</b>
<b>Ardu Giorgio</b>	<b>X</b>	
<b>Grussu Rosetta</b>	<b>X</b>	
<b>Massa Gianfranco</b>	<b>X</b>	
<b>Porta Vanessa</b>	<b>X</b>	
<b>Ardu Simone</b>	<b>X</b>	
<b>Coni Luca</b>	<b>X</b>	
<b>Perria Enrico</b>		<b>X</b>

**Presiede la seduta il Sindaco sig. Renzo Ibba.**

**Partecipa il Segretario Comunale dott. Cossu Francesco**

**IL CONSIGLIO**

PRESO ATTO delle innovazioni della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che dispone all'articolo 1:

- Comma 10 una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatte eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;
- Comma 13: l'esenzione dell'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27/12/1977, n. 984) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993. Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli. "posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- Comma 15: all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legge 6/122011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "... , ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica";
- Comma 53: all'articolo 13 del decreto legge 6/12/2011, 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento".

**Vista** la circolare n. 1/df del 17/02/2016, in cui si chiariscono i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito ai parenti;

#### **Richiamati:**

gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente "*autonomia finanziaria di entrata e di spesa*" e la potestà regolamentare "*in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*";

l'articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;

gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (**TUEL**) e smi;

l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di loro entrate;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, che ha differito al 30 aprile il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali;

l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati:

il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14;

l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l'imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124);

l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16;

l'art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall'art. 22 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*" ;

il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;

il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante "*Misure urgenti in materia di esenzione IMU*" che ha ridefinito i criteri per l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

**visto** il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell'"Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell'altezza indicata nella

colonna "*Altitudine del centro (metri)*", sia della definizione contenuta nella colonna "*Comune montano*";

**visto che** nell'elenco Istat di cui sopra, l'altitudine del centro per il Comune di Morgongiori è di 371 metri e visto che il territorio è definito "*TM – Totalmente Montano*"

**alla luce di quanto sopra**, i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Morgongiori godono dell'esenzione IMU dall'anno 2014 e pertanto non sono soggetti al pagamento dell'IMU nemmeno nel 2015;

#### **considerato pertanto che:**

il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili;

la base imponibile IMU è data: per gli immobili iscritti in catasto dalla rendita rivalutata del 5% moltiplicata per dei coefficienti; per i terreni agricoli il reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25% moltiplicato per dei coefficienti; per i terreni edificabili la base imponibile è tuttora data dal valore venale in comune commercio;

le aliquote fissate dal legislatore sono:

aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento, che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

**Visto** il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione consigliere n. 29 del 31/10/2012;

**VISTO** l'art. 1 comma 26 della L. 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che stabilisce di sospendere per l'anno 2016 l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015;

**Attestato** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (ex articolo 49 del TUEL);

Con votazione unanime

#### **DELIBERA**

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

**Di confermare** per l'anno 2016 le aliquote I.M.U. stabilite dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 3 del 07/07/2015 e di modificare o integrare solo le fattispecie modificate con la Legge di Stabilità 2016, (comodato d'uso gratuito);

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - abitazione principale cat. A1/A8/A9                    | <b>2,0 per mille</b> |
| - Altri fabbricati                                       | <b>7,6 per mille</b> |
| - Aree edificabili                                       | <b>7,6 per mille</b> |
| - Immobili dati in comodato d'uso gratuito               | <b>4,6 per mille</b> |
| - Immobili dati in comodato d'uso gratuito cat. A1/A8/A9 | <b>7,6 per mille</b> |
| - Terreni agricoli                                       | <b>ESENTI</b>        |

➤ **Di confermare** altresì per l'anno 2016, la detrazione per abitazione principale categorie A1/A8/A9 per l'applicazione dell'I.M.U. già determinata per l'anno 2015, (200,00 EURO);

- **Di trasmettere** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze - per la pubblicazione, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la l'approvazione del bilancio di previsione.
- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.